

Novità DIS-COLL: ridotto a un mese il requisito contributivo

Informazioni Patronato Inca - 17/10/2019



Indennità di disoccupazione DIS COLL Ridotto a un mese il requisito contributivo

L'Inps, con il messaggio n. 3606 pubblicato il 4 ottobre scorso, illustra la novità introdotta dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, per quanto concerne l'indennità di disoccupazione DIS COLL.

Infatti, l'art. 2 del citato decreto legge, modificando l'art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 22 del 2015, prevede che la DIS COLL sia riconosciuta a coloro che possano **far valere un mese di contribuzione** nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento.

Il requisito necessario che precedentemente era di almeno tre mesi viene ridotto ad almeno un mese. Alla luce della modifica, a partire dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D. L. n. 101/2019), i richiedenti l'indennità DIS COLL devono pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:

- al momento della domanda di prestazione, essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- poter far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).



Per l'eventuale domanda di DIS COLL consultare la lista documenti relativa alla Naspi, disponibile alla pagina del [Patronato INCA - Disoccupazione](#)

Per informazioni e assistenza, contatta la sede del Patronato INCA più vicina, consultando la pagina [Patronato INCA / Sedi e orari](#)